

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 1/10</p>
---	--	---

**PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL
21/09/2021**

DATA	REDATTO	VERIFICATO E APPROVATO	Verifica di conformità
13-10-2021	Gruppo di lavoro Coordinato da: Responsabile Area Tecnico Amministrativa Michela Mariani	Direzione Generale Montecatone R.I. S.p.A. M. Tubertini	Servizio Qualità Accreditamento S. Marani

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 2/10</p>
---	--	---

SOMMARIO

1. OGGETTO E SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. MODALITA' OPERATIVE	4
4.1 Modalità di verifica della certificazione verde ed accesso ai luoghi di lavoro	4
4.2 Riepilogo sull'obbligatorietà della Vaccinazione SARSCoV-2 per Professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario - D.L. 44/2021	7
<i>4.2.1 Conseguenze omissione obbligo di vaccinazione per Professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario</i>	<i>8</i>
<i>4.2.2 Soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Circolari Ministero della Salute n. 35309 e 43366</i>	<i>8</i>
<i>4.2.3 Farmacie e strutture convenzionate con tamponi con prezzi calmierati</i>	<i>9</i>
4.3 Privacy	9
4.5 Modalità di verifica della corretta applicazione della presente Procedura	9
5. RESPONSABILITA'	10
6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	10
7. STRUMENTI DI REGISTRAZIONE E ALLEGATI	10

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 3/10</p>
---	--	---

1. OGGETTO E SCOPO

La presente "Procedura aziendale per la regolamentazione delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro secondo il D.L. 127 del 21/09/2021", di seguito anche "Procedura", è stata redatta con lo scopo di informare il personale in merito alle disposizioni del D.L. n. 127 del 21/09/2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e più precisamente quanto contenuto nell'Art. 3 "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

D.L.	Decreto Legge
-------------	---------------

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale Procedura viene applicata in ottemperanza al D.L. 127 del 21/09/2021 a tutto il personale della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, all'interno della stessa.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 4/10</p>
---	--	---

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 Modalità di verifica della certificazione verde ed accesso ai luoghi di lavoro

Sulla base delle disposizioni contenute nell'Art. 3 in merito all'ambito lavorativo privato, si riportano i punti del D.L. 127 del 21/09/2021 e le modalità adottate dall'Azienda per ottemperare a quanto previsto nel testo dall'articolo 3 del Decreto, riportato in corsivo.

Il Decreto 127/2021 (aggiungendo l'articolo 9-septies al citato D.L. n. 52/2021) estende l'obbligo della Certificazione Verde COVID-19, di seguito Green Pass, anche ai lavoratori del settore privato: *"a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".* Inoltre, il Decreto precisa che: *"la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni."*

L'accesso in azienda, quindi, per lavoratori, collaboratori e fornitori potrà essere consentito esclusivamente previa esibizione del "Green Pass" a prescindere dalla durata della permanenza in azienda o della certificazione di esenzione, come prevede il comma 3, rilasciata secondo le specifiche del Ministero della Salute.

Allo stato attuale la decorrenza dell'obbligo è dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto dello stato di emergenza. Eventuali estensioni saranno comunicate in funzione dell'evoluzione e degli aggiornamenti istituzionali.

Si comunica quindi che, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori ed i soggetti terzi che a qualunque titolo accedano per motivi di lavoro ai luoghi di lavoro dell'Azienda (es. personale delle pulizie, fornitori, collaboratori, tecnici per manutenzioni, etc.) dovranno esibire, su richiesta del personale formalmente nominato dal Datore di Lavoro, il proprio "Green Pass" o la certificazione di esenzione.

Rimane comunque responsabilità dei Datori di Lavoro del personale di Aziende esterne verificare il possesso del Green Pass del proprio personale.


La richiesta del Green Pass, o certificazione di esenzione, potrà essere richiesta al personale dell'Azienda, operante sui siti, anche dal personale addetto della Struttura della Committenza.

Nello specifico, la procedura è la seguente:

1) Per i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori a qualunque titolo

ciascuno degli operatori delegati effettuerà almeno 90 verifiche a settimana concentrate in non meno di 3 giornate considerando la suddivisione del personale in queste aree:

- Piano terra degenze,
- Primo piano degenze,
- Secondo piano degenze e Ambulatori,
- Area Critica – Day Hospital - Terapia Occupazionale – Radiologia – Servizio Guardaroba,
- Terzo piano – Studio Educatori e Studio Assistenti sociali – Fondazione Montecatone Onlus – Scuola in ospedale - Spazi dedicati alle attività trasversali – Servizio Medicina Preventiva,

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 5/10</p>
---	--	---

- Uffici Palazzina – Centralino e Triage - Uffici piano terra - Uffici primo piano – Studi Medici e Studio Psicologhe - Direzione Generale – Infrastruttura ricerca e Servizio qualità.

2) Per i volontari, componenti di associazioni, servizio civiltà la verifica avverrà a campione 3 volte a settimana.

3) Per i dipendenti di ditte esterne la verifica avverrà a campione 3 volte a settimana su tutti i presenti. La verifica verrà effettuata anche da parte dei rispettivi datori del personale esterno.

4) Per i docenti e Formatori la verifica avverrà a campione 2 volte alla settimana in base alla programmazione dei corsi ovvero una tantum in caso di prestazione singola.

Nello specifico:

- La verifica sarà effettuata solo mediante l'applicazione da smartphone (app VerificaC19); l'app rispetta le indicazioni dell'Autorità Garante per la Privacy.
- La verifica si limita al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario e l'accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
- Possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo, nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione.
- Il personale formalmente incaricato alla verifica dovrà consegnare settimanalmente alla Segreteria di Direzione la check list (Allegato 1 a PP74), comprovante le verifiche effettuate sia al personale dell'Azienda e sia al personale di aziende esterne.
- In caso di verifica negativa il personale formalmente incaricato dovrà tempestivamente avvisare il Datore di Lavoro per tramite del Coordinatore del Servizio Gestione del Personale telefonicamente o inviando una mail (michela.mariani@montecatone.com), riportando l'esito negativo della verifica, al fine di provvedere a quanto è previsto dal D.L. 127/2021, sia in caso di personale dell'Azienda e sia in caso di soggetti terzi.
- Il Coordinatore del Servizio Gestione del Personale, una volta ricevuta informazione di verifica negativa, predisporrà e consegnerà prontamente al lavoratore una apposita comunicazione "provvedimento di assenza ingiustificata" nella quale sarà riportata data e ora del controllo, nome del lavoratore, l'esito negativo della verifica e la firma del lavoratore per ricevuta e assegnerà il provvedimento di assenza ingiustificata (senza retribuzione). Una seconda copia della comunicazione sarà mantenuta agli atti nella posizione personale.
- I soggetti preposti alla verifica "del Green pass" *"possono"* richiederlo ai lavoratori *"con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro"*.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 6/10</p>
---	--	---

Qualora il personale comunichi di non essere in possesso del Green Pass o qualora risulti privo della predetta certificazione verde o di esenzione al vaccino al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, non potrà accedere e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, come previsto dal comma 6 del 127/2021. L'accesso al personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi e delle procedure di cui sopra, oltre ad essere punito con le previste sanzioni amministrative, sarà passibile di conseguenze disciplinari. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto, come previsto dal comma 9 del 127/2021, in cui si esplicita che l'Azienda è tenuta a tramettere al Prefetto gli atti relativi alle violazioni delle norme appena descritte.

ELENCO OPERATORI DELEGATI PER CONTROLLO DEL GREEN PASS:


In ordine a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto in linea di continuità con il DPCM del 17 giugno del 2021, i soggetti deputati al controllo saranno formalmente delegati.

Cognome e Nome	Funzione/Servizio
Cava Nicoletta	Responsabile Area Assistenziale Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa
Dobran Sintjia	Collaboratore Infermiere del Servizio Medicina Preventiva
Lorenzini Federico	Coordinatore Servizio Risorse Strutturali e Tecnologiche Servizio Medicina Preventiva - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Mariani Michela	Responsabile Area Tecnico Amministrativa
Melani Katuscia	Collaboratore Infermiere del Servizio Medicina Preventiva
Ranuzzi Silvia	Coordinatore Servizio di Gestione del Rischio Clinico e controllo delle Infezioni, Qualità, Accreditamento e monitoraggio degli appalti alberghieri
Renzi Cristina	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Scoppetta Micheline	Collaboratore Infermiere del Servizio Medicina Preventiva

4.1.1 Check list settimanali

Il personale incaricato formalmente a verificare gli accessi ai luoghi di lavoro è tenuto ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- verificare il possesso del Green Pass, o della certificazione dell'esenzione per il vaccino SARSCoV-2, sia del personale dell'Azienda, e sue controllate, e sia di soggetti terzi che a qualunque titolo accedano per motivi di lavoro ai luoghi di lavoro,
- effettuare il controllo degli accessi preferibilmente all'ingresso giornaliero o al cambio turno,
- controllare al giorno indicativamente almeno il 20% del personale,
- in caso di mancata esibizione del certificato verde o di esenzione al vaccino o di dubbia conformità dei certificati visionati, contattare tempestivamente il Coordinatore del Servizio Risorse Umane (michela.mariani@montecatone.com) e compilare la colonna apposita sulla check list, indicandone solo il numero,

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 7/10</p>
---	--	---

- redigere la check list allegata alla presente procedura indicando solo il numero di persone verificate dell'Azienda e quelle del personale di Aziende esterne e non l'anagrafica o altri dati,
- consegnare la check list settimanalmente alla Segreteria di Direzione.

4.2 Riepilogo sull'obbligatorietà della Vaccinazione SARSCoV-2 per Professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario - D.L. 44/2021

Si ricorda che resta invariato quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis del decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021 per tutti i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario, intendendo tutti coloro che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, **sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Quando dai sistemi informativi vaccinali non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la Regione o la provincia autonoma segnala immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione di cui, sopra l'Azienda Sanitaria Locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione,
- l'omissione,
- il differimento della stessa (in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale),
- la presentazione della richiesta di vaccinazione (*),
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Alla scadenza dei 5 giorni indicati, in caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, l'Azienda Sanitaria Locale invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.

L'Azienda Sanitaria Locale competente quando accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta:

- all'interessato,
- al Datore di Lavoro
- all'Ordine professionale di appartenenza.

(*) *In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 8/10</p>
---	--	---

4.2.1 Conseguenze omissione obbligo di vaccinazione per Professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di un professionista sanitario o un operatore di interesse sanitario con mancata vaccinazione determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2. La sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione di sospensione, il Datore di Lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

4.2.2 Soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Circolari Ministero della Salute n. 35309 e 43366


Il comma 3 riporta che: *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute"*.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita. L'esonero da vaccinazione SARS-CoV-2 deve seguire i criteri definiti nella Circolare del Ministero della Salute n. del 35309 del 4 agosto 2021 e nello specifico:

- potranno essere rilasciate in forma cartacea con validità fino al 30 settembre 2021; la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, proroga questo termine al 30 novembre 2021 senza rinnovo di un'altra certificazione.
- la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, di seguito "certificazione", viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Si ricorda che le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

- le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:
 - i dati identificativi del soggetto interessato: nome, cognome, data di nascita;

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 9/10</p>
---	--	---

- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, con la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera il medico vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione) che ha rilasciato la certificazione;
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

4.2.3 Farmacie e strutture convenzionate con tamponi con prezzi calmierati

Con l'entrata in vigore delle nuove regole sull'utilizzo del Green Pass, vi ricordiamo che è possibile eseguire il tampone rapido valido ai fini dell'emissione del certificato a prezzi calmierati presso le farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa promosso dal Governo e presso le strutture accreditate dal SSN che hanno ottenuto durante l'epidemia l'autorizzazione a eseguire test antigenici rapidi.

Con il tampone così effettuato, se con esito negativo, si otterrà il QRCode valido per il Green Pass con durata di 48 o 72 ore.

Il costo del tampone rimane a carico del personale.

4.3 Privacy

Per esplicitare le verifiche previste dal D.L. 127 del 21/09/2021, il personale formalmente incaricato con le finalità e delle modalità definite nella sezione "Modalità operative", è autorizzato al trattamento di:

- le generalità del lavoratore o del terzo, la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato verde o l'informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione,
- le generalità del lavoratore o del terzo e il mancato possesso di un green pass.

I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR.


I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria).

Si specifica inoltre che con riferimento alla verifica del certificato verde non verrà effettuata alcuna registrazione e conservazione dei dati.

4.5 Modalità di verifica della corretta applicazione della presente Procedura

La verifica della corretta applicazione della presente Procedura può essere effettuata tramite:

- il controllo della ricezione e corretta compilazione delle check list settimanali (Allegato 1 a PP74) da parte degli operatori delegati;
- l'eventuale controllo da parte degli Organismi di Vigilanza preposti.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS SECONDO IL D.L. 127 DEL 21/09/2021</p>	 <p>PP74 Rev: 0 Pag. 10/10</p>
---	--	--

5. RESPONSABILITA'

Responsabilità del Datore di Lavoro è informare il personale dell'Azienda con la presente Procedura le modalità di regolamentazione di accesso ai luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.L. 127 del 21 settembre 2021 in riferimento all'Art. 3 "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato".

Responsabilità del personale dell'Azienda è attenersi a quanto riportato in questa Procedura e si ricorda inoltre che comunque rimangono invariate le misure anticontagio precedentemente comunicate con le informative aziendali e l'obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario come previsto dal D.L. 44 del 1° aprile 2021.

6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.L. n. 127 del 21 settembre 2021
- D.L. n. 52 del 22 aprile 2021: convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il punto 1. dell'Art. 3 del D.L. n. 127 del 21/09/2021
- D. L. n. 44 del 1° aprile 2021 artt. 4 e 4 bis, D.L. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
- D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, Art. 3 (Impiego certificazioni verdi Covi-19), Comma 1
- Circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 – Proroga per i certificati di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19
- Legge n. 87 del 17 giugno 2021
- DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 1

7. STRUMENTI DI REGISTRAZIONE E ALLEGATI

- Allegato 1 a PP74 Check list di controllo
- INF56 Informazioni sul trattamento dei dati personali - Verifica Green Pass